

Codice DB1811

D.D. 2 agosto 2011, n. 536

Variante in corso d'opera al progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana - Seggiovina "Ciavanassa"" sottoposto alla procedura di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R conclusasi con la D.G.R. n. 5-9980 del 05 novembre 2008.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di concludere il procedimento relativo al progetto di variante in corso d'opera al progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – Seggiovina "Ciavanassa"", sottoposto alla procedura di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R conclusasi con la D.G.R. n. 5-9980 del 05 novembre 2008, disponendo che tutte le piste temporanee di cantiere, sia quelle autorizzate che quelle realizzate in difformità dal progetto, non possono essere conservate in quanto genererebbero impatti ambientali non compatibili;
2. di disporre, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto a2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 5-9980 del 05 novembre 2008, che le modalità e i tempi di smantellamento della viabilità di cantiere e del successivo ripristino ambientale siano concordati con la struttura AT03 Ambiente e Natura di Arpa Piemonte e con il Settore regionale Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale;
3. di stabilire che tutte le opere contenute nel progetto di variante in corso d'opera, sia quelle già realizzate che quelle ancora da realizzare, con la sola esclusione delle piste di cantiere, possono essere conservate/realizzate in quanto non generano impatti ambientali significativi, a condizione che vengano recepite le prescrizioni e le condizioni contenute nell'Allegato A, che è parte integrante della presente determinazione;
4. di dare atto che il progetto di variante in corso d'opera non necessita di autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., in quanto le modificazioni introdotte/da introdurre non alterano l'assetto idrogeologico dei luoghi e non si discostano in modo sostanziale da quanto già autorizzato con la D.G.R. n. 5-9980 del 05 novembre 2008;
5. di prendere atto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., effettuato dal Comune di Valprato Soana delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata con la D.G.R. n. 5-9980 del 05 novembre 2008;
6. di dare atto che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delle opere previste dalla variante in corso d'opera ancora da realizzare è di competenza comunale, come previsto dalla L.R. 32/2008 e s.m.i.;
7. di dare atto che spetta al proponente Comune di Valprato Soana individuare e acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto di variante in corso d'opera.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Ferraresi